



VERBALE DELLA DELEGAZIONE TRATTANTE del 18 dicembre 2019

OGGETTO: Sottoscrizione dell'accordo relativo agli incentivi per la gestione delle entrate tributarie.


La delegazione di parte pubblica illustra i criteri generali del Regolamento relativo agli incentivi per la gestione delle entrate tributarie (art. 1 comma 1091 della Legge 30.12.2018 n. 145) che si allega in copia.

La delegazione di parte sindacale e le Rappresentanze Sindacali Unitarie ne prendono atto ai fini della successiva approvazione da parte della giunta comunale.




- Delegazione Trattante di parte pubblica:

Ruolo	Nominativo	Firme
1. Presidente	Dott. Giovanni BARBERA	
2. Componente	Dott.ssa Emanuela PESANDO	
3. Componente	Comandante Ennio CAFFO	

- Delegazione di parte sindacale:

Sigla	Nominativo	Firme
C.G.I.L. - FP	Daniele ZANGROSSI	
U.I.L. - FPL	Renato BUA	

- Rappresentanze Sindacali Unitarie:

Nome	Cognome
Flavia	NICCHIO 
Adriano	FAVRO 
Maria Clara	DAL MOLIN 



Comune di Susa
Città Metropolitana di Torino

**REGOLAMENTO INCENTIVI
GESTIONE ENTRATE**


(Articolo 1, comma 1091, legge 30 dicembre 2018, n. 145)

Susa 18 dicembre 2018



INDICE

Articolo 1 – Oggetto del Regolamento	2
Articolo 2 – Costituzione del Fondo	2
Articolo 3 – Destinazione del Fondo	3
Articolo 4 – Trattamento accessorio	3
Articolo 5 – Entrata in vigore	3



Articolo 1 – Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento è adottato in attuazione dell'articolo 1, comma 1091, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, al fine di potenziare le risorse strumentali degli uffici comunali preposti alla gestione delle entrate ed al fine di disciplinare le modalità di riconoscimento del trattamento accessorio del personale dipendente, anche di qualifica dirigenziale, impiegato nel raggiungimento degli obiettivi assegnati al Settore Entrate.

Articolo 2 – Costituzione del Fondo

1. Per il raggiungimento degli obiettivi previsti nell'articolo 1 del presente Regolamento è istituito apposito Fondo incentivante.

2. Il Fondo incentivante è alimentato dalle seguenti fonti di entrate riscosse nell'anno precedente a quelle di riferimento, così come risultanti dal conto consuntivo approvato:

a) il 5% delle riscossioni, ivi comprese quelle coattive, relative ad atti di accertamento Imu e Tari, indipendentemente dall'anno di notifica dei suddetti atti di accertamento;

b) il 5 % delle riscossioni, ivi comprese quelle coattive, relative ad atti di accertamento Imu e Tari notificati dall'ente col supporto di società esterne non concessionarie dell'attività di accertamento.

3. Ferme restando le modalità di alimentazione del Fondo, in sede di predisposizione del bilancio di previsione si tiene conto delle riscossioni, da calcolarsi con le percentuali di cui al comma precedente, realizzate nell'anno precedente a quello in cui è predisposto il bilancio di previsione. In alternativa, la stima delle risorse che alimenteranno il Fondo può essere operata sulla base degli importi relativi al recupero dell'evasione Imu e Tari iscritti nel bilancio di previsione precedente a quello di costituzione del Fondo. La quantificazione definitiva delle risorse confluite nel Fondo si determina con riferimento alle riscossioni di cui al comma precedente certificate nel bilancio consuntivo approvato nell'anno di riferimento.

Articolo 3 – Destinazione del Fondo

1. La ripartizione del Fondo tra quota da destinare al potenziamento delle risorse strumentali degli uffici comunali preposti alla gestione delle entrate e quota da destinare al riconoscimento del trattamento accessorio al personale dipendente è stabilita annualmente, in sede di predisposizione del bilancio di previsione e, per il primo anno di applicazione, in occasione della delibera di variazione dello stesso, su proposta del dirigente del Settore Entrate, in considerazione delle effettive necessità di potenziamento delle risorse strumentali del Settore Entrate.

Articolo 4 – Trattamento accessorio

1. Le risorse confluite nel Fondo, al netto delle eventuali risorse necessarie al potenziamento delle risorse strumentali, sono ripartite tra il personale impiegato nel raggiungimento degli obiettivi del Settore Entrate, privilegiando gli obiettivi di recupero dell'evasione dei tributi comunali e la partecipazione all'accertamento dell'evasione dei tributi erariali.

2. La quota del Fondo destinata al trattamento economico accessorio si considera al lordo degli oneri riflessi e dell'IRAP a carico dell'amministrazione ed è erogata in deroga al limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.

3. La quota da attribuire ad ogni dipendente, compresi gli incaricati di posizione organizzativa, non può superare il 15 per cento del trattamento tabellare annuo lordo di ciascun dipendente.

4. In sede di assegnazione degli obiettivi del Settore Entrate vengono predeterminati gli obiettivi per accedere al trattamento accessorio di cui al presente articolo, per i quali vengono definiti i tempi di attuazione, le fasi del processo, il personale coinvolto e gli indicatori di risultato.

5. Le quote da attribuire ad ogni dipendente sono quantificate sulla base della percentuale di apporto quali-quantitativo alla realizzazione degli obiettivi del Settore Entrate e sono erogabili successivamente all'approvazione del consuntivo del Piano della performance.

6. Eventuali quote del Fondo non utilizzate per il potenziamento delle risorse strumentali e non distribuite ai dipendenti, rappresentano economie di spesa dell'anno di riferimento e non possono essere riportate al successivo esercizio.

Articolo 5 – Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore lo stesso giorno della sua approvazione.

Scisa 18.12.2019

VICFPZ


RSU
Chiechi
Dammelli


Lauro


Chiechi
Moser
